



**COMUNE DI CASTEL DI IUDICA**  
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

**Ordinanza Sindacale n° 51 del 30/11/2020**

**OGGETTO: ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL DI IUDICA: MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO**

**SINDACO**

- CONSIDERATI** l'evolversi della situazione epidemiologica da Covid 19, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, e l'incremento dei casi sul territorio;
- CONSIDERATO** che si rendono necessarie misure urgenti dirette a prevenire il contagio sull'intero territorio nazionale;
- VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- VISTO** il DPCM del 13 ottobre 2020 pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 13 ottobre 2020 N.253;
- VISTO** il DPCM del 18 ottobre 2020 pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 18 ottobre 2020 N.258 sulle "misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";
- VISTA** l'Ordinanza Contingibile ed Urgente N°51 del 24 ottobre 2020 del Presidente della Regione Siciliana recante "Ulteriori Misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19"
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale N.265 del 25 ottobre 2020;
- VISTO** il DPCM del 3 Novembre 2020;

- VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico" pubblicata sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana N°296 del 28 novembre 2020;
- VISTA** l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana N. 63 del 28 novembre 2020;
- VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. N.267/2000;

### **ORDINA**

A partire dal 29 novembre e fino al 03 dicembre 2020 compreso:

1. Di avere sempre con se sull'intero territorio del comune di Castel di Iudica dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l'obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diverse dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi;
2. Di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
3. Che i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (pari o maggiore a 37,5°) rimangano presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
4. Che sono sospese le attività di:
  - palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche;
  - centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  - sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differenti;
  - spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
  - sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;
  - feste nei luoghi al chiuso o all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose;
5. Di mantenere, inoltre, chiusi i musei, le mostre, i parchi archeologici e ogni altro luogo di cultura aperto al pubblico;
6. Che l'accesso ai luoghi di culto avvenga con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

7. Che le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgano nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 al DPCM del 3 Novembre 2020, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico;
8. Che le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, pizzerie, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e panifici) siano consentite dalle ore 5:00 alle ore 18:00. Il consumo al tavolo è limitato ad un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, rimanendo autorizzata solo la ristorazione con asporto fino alle ore 22:00 con divieto, comunque di consumazione sul posto o nelle adiacenze. E' sempre possibile l'attività di consegna a domicilio di generi alimentare, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
9. Che all'ingresso dei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali venga esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
10. Di consentire, a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento della capienza;
11. Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti gli spostamenti, dentro e fuori dal proprio comune, se motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità e di salute;

### **AVVERTE**

Che ai sensi dell'art.4 comma 1 del D.L. 19 del 25 marzo 2020 convertito con modifiche dalla L.35 del 22 maggio 2020, le violazioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €400 a €3000.

Per le attività di cui al punto 8 si applicherà altresì la sanzione accessoria della chiusura da 3 a 5 giorni.

### **DISPONE**

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento per garantirne la massima diffusione mediante pubblicazione sull'albo pretorio e sul sito istituzionale di questo comune raggiungibile all'indirizzo internet [www.comune.casteldiudica.ct.it](http://www.comune.casteldiudica.ct.it) e inviando copia della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale e al Comando dell'Arma dei Carabinieri;

A norma dell'art.3 della L.241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modifiche, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione in Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.